

Sent. n. 297/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79868 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Leone, dall'avv. Simona Fell e
dall'avv. Ciro Catalano.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio nella Polizia di Stato e che non è stata

applicata l'aliquota del 44% prevista dall'art. 54.

Ha richiamato le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti e l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l'aliquota del 2,445% annuo a far data dal congedo, con arretrati e oneri accessori e qualora la Consulta non si sia pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, di riconoscere gli arretrati a far data dal 1/01/2022 sospendendo il giudizio per quelli antecedenti, e, in via subordinata, in caso di pronuncia negativa della Consulta, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l'aliquota del 2,445% annuo con arretrati dal 1/01/2022, e, in ogni caso, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Con comparsa di costituzione il resistente ha dedotto la parziale infondatezza della domanda con riferimento all'aliquota del 44 per cento e la cessata materia del contendere, avendo provveduto alla riliquidazione e al pagamento sulla rata di giugno 2024 con l'aliquota del 2,44 per cento annuo a decorrere dal 1/01/2022. Ha concluso per

l'infondatezza e in subordine per la cessata materia del contendere e ha eccepito la prescrizione quinquennale e la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

All'udienza del 19/06/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Pozzi per delega per il ricorrente si è riportato agli atti e ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria delle spese legali e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportato agli atti e ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti, occorre dichiarare la cessata materia del contendere, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, in quanto il resistente ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati sul cedolino del mese di giugno 2024 a far data dal 1/01/2022, in conformità alla costante giurisprudenza contabile.

Le spese di lite sono compensate, tenuto conto delle

diverse interpretazioni giurisprudenziali e del recente intervento normativo, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere, compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA